

SINTESI DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

MODIFICA ART. 11 – AVVISO PUBBLICO

- **Comma 4:** le parole “*quindici giorni*” sono sostituite dalle parole “tre giorni” definendo la modifica del testo come segue:

*“Tale termine è prorogato di **tre giorni** per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)”.*

INTEGRAZIONI e MODIFICHE ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- **Comma 7:** dopo le parole:
“Le domande potranno essere presentate da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente del nucleo”

è aggiunto il seguente testo:

“E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare”

- **Comma 8:** dopo le parole:
“[...] da giovani di età non superiore ai 35 anni.”

è aggiunto il seguente testo:

“In questo caso non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario.”

Comma 10: “Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo [...]assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari [...] il supporto agli interessati nella compilazione delle domande”

le parole “il supporto agli interessati nella compilazione delle domande”

sono sostituite dalle parole: *“il supporto alla cittadinanza”*

MODIFICHE ART. 14 – SUBENTRO NELLA DOMANDA

Comma 3 il testo:

“In caso di cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell'avviso, il genitore con prole può subentrare nella domanda”

viene modificato come segue:

“Se successivamente alla presentazione della domanda avviene la cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell’avviso, possono subentrare:

- il genitore convivente con figli minori;*
- la donna vittima di violenza accertata e che abbia aderito ad un percorso di protezione.”*

INTEGRAZIONI e MODIFICHE ART. 16 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

- **Comma 1:** il testo:

“si assegnano i punteggi sulla base dell’Avviso Pubblico”

è integrato e modificato con le seguenti parole:

“si assegnano i punteggi sulla base del presente Regolamento e/o in subordine, in via eccezionale, dell’Avviso pubblico.”

- **Comma 2:** l’excursus normativo di seguito riportato:

“aggiunto dall’art. 1, L.R. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall’art. 1, L.R.14 maggio 2007, n. 5; dall’art. 1, L.R.3 aprile 2009, n. 9; dall’art. 2, L.R. 4 giugno 2012, n. 18; dall’art. 14, L.R. 28 aprile 2017, n. 15; dall’art. 13, L.R. 27 dicembre 2018, n. 49; dall’art. 3, L.R. 15 luglio 2021, n. 16, e dall’art. 2, L.R.2 dicembre 2021, n. 34”

viene sostituito dall’acronimo “ss.mm.ii”.

- **Comma 3:** “L’ASP AMBITO 9 procede all’istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché l’esistenza della documentazione eventualmente richiesta. Verifica le incongruenze fra quanto dichiarato nella domanda e le risultanze dell’accertamento svolto”

viene integrato con il testo del comma 6 del medesimo articolo come di seguito riportato:

“La mancata presentazione della documentazione richiesta dall’Avviso pubblico comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l’accesso, l’esclusione dalla domanda;*
- b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio”*

Il comma 6 viene dunque eliminato.

- **Comma 5:** il testo:

“La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall’ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà l’esclusione della domanda”

è modificato come segue:

“La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall’ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà la mancata attribuzione del relativo punteggio”

- **Comma 10:** “I termini per la presentazione di documentazione integrativa, di memorie e controdeduzioni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all’esclusione nonché per l’impugnativa alla graduatoria definitiva, decorrono dalla data di pubblicazione delle

medesime graduatorie”

è eliminato dal presente articolo e inserito all'interno del comma 5 dell'Art. 21- Formazione della graduatoria provvisoria – opposizioni e modificato come segue:

“entro il termine massimo di quindici giorni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all'esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria.”

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ART. 18 – PUNTEGGI

- **Punto A)9 presenza continuativa in graduatoria** “Viene riconosciuto considerando la presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre in base al Comune di residenza: max punti 5 (0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni)”

è modificato come segue:

“Viene riconosciuto considerando la presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi nel Comune per il quale si presenta domanda: 0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni”;

- **Punto A)10 residenza continuativa** “il punteggio viene attribuito considerando la residenza anagrafica continuativa nel Comune di residenza per il quale si presenta domanda a partire dall'anno immediatamente precedente a quello nel quale si concorre (punti 0.5 per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo come da All. A) della L.R. 36/2005)”

è modificato come segue sulla base dell'Art.13 della L.R. 24 del 13/12/2023:

“Il punteggio viene attribuito considerando la residenza anagrafica continuativa nel Comune di residenza per il quale si presenta domanda (punti 0,5 per ogni anno fino ad un max di 8 punti)”

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ART. 21 - FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA – OPPOSIZIONI

- **Comma 2:** “L'ASP AMBITO 9 si riserva di effettuare controlli delle autodichiarazioni rese in sede di domanda di assegnazione dell'alloggio”

è modificato come segue:

“L'ASP AMBITO 9 si riserva di effettuare controlli delle autodichiarazioni rese in sede della presentazione della domanda”.

- **Comma 3:** “Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione (anche attraverso i canali digitali)”

è modificato come segue:

“Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e attraverso i canali digitali.

- **Comma 5:** “Gli aspiranti assegnatari posso presentare formale osservazione/opposizione, eventualmente corredata da documentazione, entro il termine massimo di quindici giorni”

è modificato come segue:

Gli aspiranti assegnatari posso presentare formale osservazione/opposizione, eventualmente corredata da documentazione, entro il termine massimo di quindici giorni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all'esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria.”

MODIFICHE ART. 23 - VERIFICA DEI REQUISITI E PUNTEGGI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

- **Comma 1** dopo le parole:
“Prima dell'assegnazione il Comune”

sono inserite le seguenti parole: “(o l'ASP se delegata) “

- **Comma 2** le parole:
“Determina dirigenziale” sono sostituite da: “atto”

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ART. 24 - SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE

Comma 2: “Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'ufficio competente del Comune per visionare l'alloggio e procedere con l'accettazione o la rinuncia compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. L'ufficio competente del comune procede poi alle assegnazioni degli alloggi.

L'aspirante è tenuto a dichiarare la propria risposta in merito all'accettazione alla rinuncia dell'alloggio per iscritto entro dieci giorni dalla visita o dalla proposta scritta avanzata dall'ufficio competente del Comune.

Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di risposta scritta, l'interessato decade dal diritto di assegnazione e si procederà scorrendo la graduatoria”.

è modificato come segue:

“L'Ufficio competente del Comune (o l'ASP se delegata) provvede ad inviare la proposta di assegnazione all'aspirante assegnatario.

Il cittadino è tenuto a dichiarare la propria risposta in merito all'accettazione o alla rinuncia dell'alloggio per iscritto entro venti giorni dalla proposta scritta avanzata dall'ufficio competente del Comune (o dall'ASP se delegata). In tale fase del procedimento il Comune

(o l'ASP se delegata) può prevedere di informare l'aspirante assegnatario in merito ai dettagli tecnici dell'alloggio.

Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di risposta scritta, l'interessato decade dal diritto di assegnazione e si procederà scorrendo la graduatoria.

In caso di accettazione entro i termini previsti l'ufficio competente del Comune procede poi alle assegnazioni degli alloggi.

Comma 10 [...] “Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio la cui durata viene specificata nel decreto di assegnazione. In tal caso l'ASP AMBITO 9 e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.”

è modificato come segue:

“Nel caso in cui il rapporto tra numero di componenti e mq di riferimento è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione dell'alloggio è a titolo provvisorio, la durata viene specificata nel decreto di assegnazione. In tal caso il Comune propone all'assegnatario eventuali soluzioni alternative entro il periodo di validità dell'assegnazione provvisoria”

MODIFICHE ART. 28 – REFERENTE DEL PROCEDIMENTO

Le parole “UOC Disagio e Povertà” sono sostituite da: “UOC Inclusione Sociale”.